



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 24/12/2015

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Acquisizione coattiva sanante.

Opera Pubblica denominata “Lavori di ampliamento e ammodernamento del tronco della S.P. 60 Triggiano – Ponte S. Giorgio, tra l'abitato di Triggiano e la S.S. 16”. Decreto di acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R., 8 giugno 2001, n. 327, e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che;

- la Provincia di Bari, con deliberazione di Giunta n. 147 del 19.10.2004, approvava il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata “Lavori di ampliamento e ammodernamento del tronco della S.P. 60 Triggiano – Ponte S. Giorgio, tra l'abitato di Triggiano e la S.S. 16”, dichiarandone espressamente la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 13 de. D.P.R. 327/2001;
- l'intervento da realizzare riguardava aree site ne comune di Triggiano e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica del predetto comune, rendeva necessario provvedere all'approvazione della variante allo strumento urbanistico ivi vigente, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Triggiano, espletati ritualmente gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con deliberazione n. 38 del 31.08.2005, approvava, ai soli fini urbanistici, il progetto definitivo relativo ai lavori in epigrafe indicati, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R.P. 13/2001 e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001;
- la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera pubblica da realizzare, disposta con la citata deliberazione di Giunta n. 147 del 19.10.2004, diventava efficace con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte del Comune di Triggiano su tutte le aree previste Piano particellare di esproprio del progetto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Triggiano n. 38 del 31.08.2005, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001;
- con successivi Decreti di occupazione d'urgenza n. 3 del 9 gennaio 2006 e n. 12 del 24 marzo 2006, l'Autorità espropriante disponeva, senza particolari indagini e formalità, l'occupazione anticipata dei beni immobili da espropriare e la determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, considerato che l'avvio dei lavori rivestiva carattere di particolare urgenza in relazione alla natura delle opere da realizzare, afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di lavori stradali, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. 3/2005;
- i predetti Decreti erano notificati ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, nonché ai soggetti irreperibili, ai sensi dell'art. 14, 2

comma, della L.R.P. 3/2005 e dell'art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001;

- l'immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa relativa alla realizzazione dei lavori in argomento era effettuata ritualmente, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, come risulta dai relativi verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza, acquisiti agli atti;
- con Decreto dirigenziale n. 4 del 09.07.2012 l'Autorità espropriante provvedeva a rideterminare le indennità provvisorie di espropriazione relative ad alcune aree interessate dal presente procedimento di acquisizione sanante, comprensivo del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati nell'esercizio dell'azienda agricola;

Accertato che:

- in relazione all'area ricadente nel territorio del comune di Triggiano individuata in catasto al foglio 5, part.IIa n. 575 (ex 100), interessata dal procedimento di acquisizione sanante, il Servizio Urbanistica ed Espropriazioni, giusta Ordinanza dirigenziale di pagamento diretto n. 15 del 30.08.2012, con determinazione dirigenziale di liquidazione n. 1522/2012, ha provveduto alla liquidazione in favore della sig.ra Ferrara Rosa, in qualità di comproprietaria per una quota di 1/2 dell'area da acquisire, della somma di € 11.018,91, al lordo della ritenuta fiscale del 20%, prevista per le zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968 dall'art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii., a titolo di acconto sulle indennità di espropriazione complessivamente spettanti alla stessa;
- in relazione alle aree ricadenti nel territorio del comune di Triggiano, di proprietà per quote di 1/3 dei sig.ri Berenice Spiga, Innocenza Spiga, Rocco Marcello Spiga, individuate secondo risultanze catastali al foglio n. 4, part.IIa n. 492 (ex 442), part.IIa n. 495 (ex 441), part.IIa n. 619 (ex 499 – ex 437), il Servizio Urbanistica ed Espropriazioni, in esecuzione dell'Ordinanza dirigenziale di deposito n. 2 del 04.01.2010, con determinazioni dirigenziali nn. 30, 31, 32 del 30.08.2010 provvedeva a depositare presso la Cassa DD.PP. di Bari in favore dei sig.ri Spiga l'importo complessivo di € 987,47, al lordo della ritenuta fiscale del 20%, prevista per le zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al DM. n. 1444/1968 dall'art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii., a titolo di acconto sulle indennità di espropriazione complessivamente spettanti;
- in relazione all'area ricadente nel territorio del comune di Triggiano, individuata secondo risultanze catastali al fg. 4, part.IIa n. 495 (ex 441), di proprietà per quote di 1/3 dei sig.ri Berenice Spiga, Innocenzo Spiga, Rocco Marcello Spiga, in esecuzione dell'Ordinanza dirigenziale di deposito n. 16 del 04.09.2012, con successiva determinazione dirigenziale n. 2269/2012, provvedeva a depositare presso la Cassa DD.PP. di Bari in favore del sig.ri Spiga l'importo complessivo di € 2,274,75, al lordo della ritenuta fiscale del 20% prevista per le zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968 dall'art. 11 della legge 413/91, e SS.MM.II., a titolo di acconto sulle indennità di espropriazione complessivamente spettanti;

Dato atto che nel corso della pregressa vicenda espropriativa, oltre agli importi sopra indicati, versati in relazione agli immobili sopra descritti secondo risultanze catastali a titolo di acconto, che dovranno essere detratti dagli indennizzi di acquisizione sanante spettanti agli interessati, non sono state versate altre somme in favore dei soggetti interessati dal presente procedimento;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 110 del 18.06.2010, con la quale si è disposto di prorogare i termini legalmente previsti per la conclusione del procedimento espropriativo di ulteriori due anni, fino al 09.09.2012, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001, che prevede che il decreto di espropriazione definitiva debba essere emanato nel termine legale di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, salvo proroga motivata;

Accertato che il provvedimento definitivo di espropriazione delle aree interessate dal presente procedimento non è stato emanato nel termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

pubblica, come prorogato con la citata D.G.P. n. 110/2010, e le predette aree, utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di un idoneo titolo ablatorio nei termini legalmente disposti, risultano essere state illegittimamente occupate per scadenza dei termini espropriativi a far data dal 10.09.2012;

Considerato che:

- l'art. 42 bis del DPR 327/01, come novellato dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111 del 15/07/2011, recante norme sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, le cui prescrizioni trovano applicazione anche a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma, prevede che possano essere formalmente acquisite, non retroattivamente, al patrimonio indisponibile aree illegittimamente occupate, purché sia rinnovata dall'Amministrazione procedente la valutazione discrezionale di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione coattiva sanante, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 42 bis del DPR 327/01;
- la Città Metropolitana di Bari, in qualità di ente utilizzatore delle aree illegittimamente occupate, può disporre che siano acquisite, non retroattivamente, al suo demanio stradale le predette aree, previa corresponsione ai relativi proprietari di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, ed un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidate) nella misura del dieci per cento del predetto valore di mercato, oltre un risarcimento del danno pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale per il periodo di occupazione illegittima, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/01;
- il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio ha provveduto a redigere Relazioni tecniche di stima per ciascuna delle aree da acquisire, recanti la determinazione degli indennizzi per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai proprietari delle aree da acquisire, aventi come base di calcolo il valore attuale di mercato delle aree occupate, e dei relativi manufatti legittimamente edificati insistenti sulle predette aree, con riferimento alla situazione dei luoghi rilevata in sede di immissione in possesso e risultante dai relativi verbali sullo stato di insistenza delle aree espropriande, nell'osservanza dei criteri di computo previsti dall'art. 42 bis, comma 3, del D.R.R. 327/01, salvo aggiornamento dei relativi importi alla data dell'effettivo soddisfo;
- il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio ha trasmesso a tutti i soggetti interessati le comunicazioni di avvio del procedimento di acquisizione sanante, unitamente alle citate Redazioni tecniche di stima delle singole aree da acquisire, atteso che il provvedimento di acquisizione coattiva sanante di cui all'art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, avente carattere discrezionale, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990;
- gli interessati sono stati informati ritualmente del diritto di formulare osservazioni relative alla stima delle aree di proprietà ed alla relativa quantificazione dell'indennizzo dovuto, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della comunicazione di avvio del procedimento;
- i proprietari interessati sono stati informati anche della facoltà di stipulare con l'Ente, in alternativa al procedimento previsto dall'art. 42 bis del DPR 327/01, atti di natura privatistica e accordi di cessione volontaria, che prevedessero il definitivo trasferimento della proprietà delle aree occupate in favore dell'Amministrazione (V. sentt. Cons. St. nn. 427/2012, 761/2011, 5813/2011; sent. Corte Cost. n. 71/2015);

Preso atto che il Consiglio Provinciale, nella persona del Presidente della Provincia, con i poteri del Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 50 del 30.12.2014, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/01 e dell'art. 1 comma 14, della L. n. 56/2014, l'acquisizione coattiva sanante delle aree illegittimamente occupate per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto indicata, dando mandato al Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente responsabile del presente procedimento di provvedere all'adozione del successivo atto all'acquisizione formale delle aree di cui trattasi al demanio stradale dell'Ente;

Accertato che la spesa necessaria per acquisire le predette aree risulta impegnata all'intervento 2.06.01.02, cap. 40116 "Espropriazione del Bilancio di previsione in corso, de Bilancio di previsione in corso, Gestione residui (imp. 2015/3652, sub 16);

Valutata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/01, e ss.mm.ii. l'assoluta necessità di confermare l'acquisizione delle aree occupate in assenza di un valido titolo, in relazione alla natura dell'opera realizzata, di preminente interesse pubblico, in quanto afferente servizi pubblici a rete in materia di lavori stradali;

Accertata l'attualità, l'eccezionalità e la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione delle aree di cui trattasi al demanio stradale della Città Metropolitana di Bari, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi compromesso definitivamente dall'opera eseguita e collaudata;

Ritenuto di confermare la pubblica utilità dell'opera realizzata e, segnatamente, di disporre l'acquisizione delle aree di cui trattasi, occupate in assenza di un valido titolo far data dal 10.09.2012 e dato atto che il presente provvedimento risulta adeguatamente motivato in riferimento alle attuali, prevalenti ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, meramente riconducibili ad aspetti economici, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001;

Attestata, pertanto, la prevalenza dell'interesse pubblica a disporre la formale acquisizione al demanio stradale della Città Metropolitana di Bari delle aree di cui trattasi, per la concreta impossibilità di restituire, previa, riduzione in pristino, le aree irreversibilmente trasformate all'originaria funzione senza sacrificio grave e non altrimenti riparabile degli interessi pubblici soddisfatti, tenuto anche conto della mancanza di alternative all'adozione del presente atto e della necessità di evitare un ulteriore aggravio economico a danno dell'Ente, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n.71/2015;

Visto l'art. 42 bis, comma 8, del D.P.R. 327/2001, che prevede espressamente che le somme eventualmente già erogate ai proprietari, maggiorate dell'interesse legale, siano detratte dall'indennizzo spettante agli aventi diritto, nell'osservanza dei criteri di computo previsti dall'art. 42 bis del DPR 327/01;

Dato atto che questo Servizio dovrà provvedere al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari, definitivamente accertati ex art. 28 del D.P.R. 327/2001, ovvero al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari in favore dei proprietari che non si prestino a ricevere la somma spettante, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento di acquisizione delle aree di cui trattasi, quale condizione sospensiva del trasferimento del diritto di proprietà in capo all'Amministrazione procedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, 4 comma, del DPR 327/2001;

Precisato che si provvederà a detrarre le somme già erogate ai destinatari del presente provvedimento nel corso della pregressa vicenda espropriativa, maggiorate dell'interesse legale medio tempore maturato, dagli indennizzi spettanti agli stessi per l'acquisizione coattiva sanante, come indicati analiticamente in premessa, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 2, del DPR 327/01;

Verificato che è stata definitivamente accertata l'estensione delle superfici da acquisire, come risulta dagli atti di frazionamento delle aree effettivamente interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica, approvati dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Bari, ritualmente acquisiti agli atti d'ufficio;

Esperito ogni opportuno accertamento catastale ed ipotecario d accertato: altresì che le aree da acquisire risultano essere libere da ogni gravame ipotecario di natura giurisdizionale o derivante da atti precedenti di natura pregiudizievole;

Dato atto che l'Autorità emanante il provvedimento di acquisizione coattiva sanante dovrà darne comunicazione, entro trenta giorni; alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrate del provvedimento acquisitivo, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.RR, 327/2001;

Stante la necessità di acquisire definitivamente al demanio stradale della Città Metropolitana di Bari tutte le aree interessate dalla presente procedura espropriativa, come descritte nell'allegato tecnico denominato Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42 bis, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Vista la L. 56/2014, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni, che ha sancito a far data dal 1° gennaio 2015 il subentro della Città Metropolitana di Bari tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia omonima, e nelle relative funzioni;

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 01.01.2015, relativo al conferimento dell'Avv. Rosa Dipierro dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento di acquisizione sanante, e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, nonché per il responsabile unico della realizzazione dell'opera pubblica, e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria tecnica;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata e l'Ing. Cataldo Lastella;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare l'art 107, e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 327/2001, e in particolare l'art. 42 bis, e ss.mm.ii.;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2015;

Accertata la regolarità della procedura intrapresa, nonché la conformità del presente atto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

DECRETA

Art. 1

Si dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii., l'acquisizione coattiva sanante in favore della Città Metropolitana di Bari, C.F. 80000110728, Partita IVA 012041290720, con sede a Bari, in viale N. Sauro, 29, delle aree illegittimamente occupate a far data dal 10.09.2012, descritte nell'allegato A), denominato Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, quale parte integrante e sostanziale del presente atto approvato e vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da acquisire e dei relativi proprietari, nonché il calcolo dell'indennizzo spettante agli aventi diritto per il pregiudizio non

patrimoniale subito in conseguenza dell'illegittima occupazione, forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del predetto valore di mercato, oltre un risarcimento del danno pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale come sopra determinato per il periodo di occupazione illegittima, il cui valore è stato aggiornato alla data di emissione dell'atto di acquisizione sanante, nell'osservanza dei criteri di computo previsti dall'art. 42 bis del DPR 327/01;

Art. 2

Le aree interessate dal presente provvedimento sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In forza del presente provvedimento sono autenticamente estinti tutti i diritti reali o personali gravanti sui beni da acquisire, salvo quelli compatibili con le finalità cui l'acquisizione è preordinata. La proposizione di eventuali azioni personali o reali non inficia l'efficacia del presente decreto.

Art. 3

Si dispone, previa detrazione degli importi già erogati in favore di destinatari del presente provvedimento nel corso della pregressa vicenda espropriativa, maggiorati dell'interesse legale medio tempore maturato, come indicati in premessa, il pagamento degli indennizzi previsti dall'art. 42 bis, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327. Questo Servizio dovrà provvedere al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari, definitivamente accertati ex art. 28 del D.P.R. 327/2001, ovvero al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari in favore dei proprietari che non si prestino a ricevere la somma spettante, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento di acquisizione delle aree di che trattasi, quale condizione sospensiva del trasferimento del diritto di proprietà in capo alla Città Metropolitana di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, 4 comma, del DPR 327/2001. L'indennizzo complessivamente spettante a ciascuno dei proprietari per l'acquisizione sanante, in ragione della relativa quota di proprietà degli immobili da acquisire, salva detrazione degli importi già versati indicati in premessa, è stato indicato, in corrispondenza di ciascun immobile da acquisire, nell'allegato A), Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327.

Art. 4

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. n. 327/01, sarà notificato agli interessati, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, registrato presso l'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura e spese dell'Amministrazione procedente, in esenzione delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e ss.mm.ii. Per le aree interessate dal presente atto, richiamate al precedente art. 1), dovrà essere eseguita la voltura catastale al favore della Città Metropolitana di Bari presso il competente Ufficio del Territorio. In ogni caso, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Triggiano, nel cui territorio ricadono le aree da trasferire, e della Città Metropolitana di Bari, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006. Dalla data di trascrizione del presente decreto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01, tutti i diritti relativi alle aree da acquisire possano farsi valere esclusivamente sugli indennizzi.

Art. 5

L'Autorità emanante il presente atto di acquisizione coattiva sanante dovrà darne comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte del Conti, mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento acquisitivo, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 6

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto. Il presente

atto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità previste con le modalità previste dal codice del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 53, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.

Il Dirigente

Avv. Rosa Dipierro